

# **Gestione dei crediti nelle procedure concorsuali**

Roma, 8 maggio 2013


Docente

Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti



## **Indice**

- Panoramica delle procedure concorsuali**
- La disciplina speciale della notificazione degli atti impositivi alle procedure concorsuali e gestione del relativo contenzioso**
- Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali – novità legislative 2013**



## Tipi di procedure concorsuali

- concordato preventivo** (L.F. R.D. 267/42 modificata da D.L. 35/05 convertito in L. 80/05 in vigore dal 17 marzo 2005 ed ulteriore modifica con D.Lgs. 169/07 in vigore dal 1° gennaio 2008);
- fallimento** (L.F. R.D. 267/42 modificata da D.L. 35/05 convertito in L. 80/05 in vigore dal 17 marzo 2005 ed ulteriore modifica con D.Lgs. 169/07 in vigore dal 1° gennaio 2008; da ultimo modificata con D.L. 179/2012);
- amministrazione delle grandi imprese in crisi** (D.Lgs. 270/99 entrato in vigore il 24 agosto 1999);
- liquidazione coatta amministrativa** (la disciplina è articolata su due livelli normativi: una parte generale contenuta nella L.F. ed applicabile tendenzialmente a tutte le procedure di LCA; una disciplina speciale, dettata in relazione alle singole categorie imprenditoriali, è contenuta in leggi ordinarie di settore);
- amministrazione controllata che però a far data dal 16 luglio 2006 è stata abrogata (con il D.Lgs. 5/06)**



## Concordato preventivo

**Tribunale:** è quello dove l'impresa in crisi ha la sede principale

**Giudice delegato:** presiede e sovrintende la procedura concordataria, ha una competenza di carattere generale sulla procedura.

La funzione più importante è la direzione dell'amministrazione dei beni del debitore e dell'esercizio dell'impresa, senza, tuttavia, acquisire il patrimonio dell'impresa che rimane nelle mani del debitore.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, provvede ad autorizzare il debitore al loro compimento.

**Commissario giudiziale:** Ha una funzione di coordinamento, vigilanza e controllo di tutta l'attività svolta dal debitore, collabora con questo nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli obblighi concordatari. Non ha compiti di gestione diretta dell'impresa, perché questa resta affidata al debitore.




## Fallimento

**Tribunale:** competente è quello dove l'impresa in crisi ha la sede principale (che può anche non coincidere con quella legale), è l'organo che dichiara il fallimento, nomina il Giudice Delegato ed il curatore, di cui sorveglia l'operato e dispone la chiusura della procedura.

**Giudice Delegato:** è l'organo che dirige l'intero fallimento, operando in stretto contatto con il curatore, assicura la par condicio creditorum.

**Curatore:** è l'organo al quale compete l'amministrazione della procedura concorsuale, si occupa della custodia e della successiva liquidazione delle attività fallimentari seguendo le istruzioni del Giudice Delegato.

**Comitato dei creditori:** rappresenta tutti i creditori concorsuali, svolge funzioni consultive con pareri facoltativi, obbligatori o vincolanti. Inoltre, esercita anche specifici poteri di ispezione e controllo sull'operato del curatore e del fallito.




## Amministrazione delle grandi imprese in crisi

Nella fase volta all'accertamento e dichiarazione di insolvenza il Tribunale nomina:

**i commissari giudiziali (uno o tre)**, questi sotto la direzione del Giudice delegato hanno gli stessi poteri del curatore fallimentare.

Le funzioni cessano con la nomina del/i commissari straordinari o, qualora venga dichiarato il fallimento, quando è nominato un curatore.

### Il Giudice Delegato



## Liquidazione coatta amministrativa

**Commissario liquidatore:** svolge le operazioni di liquidazione secondo le direttive dell'**Autorità di vigilanza** e sotto il controllo del **comitato di sorveglianza** e compie gli atti di ordinaria amministrazione

**Comitato di sorveglianza:** svolge funzioni consultive e di controllo

**Autorità di vigilanza:** svolge funzioni di indirizzo, controllo ed autorizzazione



## Sorte del rapporto d'imposta durante le procedure concorsuali

entrate	disciplina
ICI - IMU	sospensione
Altre entrate	nessuna speciale





**La disciplina degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa prima del 1° gennaio 2007 (art. 10 comma 6 D.Lgs. 504/92 in virtù del rinvio contenuto nell'art. 13 D. L. 201/2011)**

per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.


**Applicabile solo alle procedura e non al pignoramento individuale Cassazione Ordinanza n. 6472 del 14 marzo 2013**

*fi*

(segue) La disciplina attuale degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa dopo il 1° gennaio 2007 (art. 10 comma 6 D.Lgs. 504/92)

Per detti periodi d'imposta il comune non è tenuto  
non tenuto ad insinuarsi al passivo

Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 15478 del 30 giugno  
2010



(segue) La disciplina attuale degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa - periodo transitorio

- le modifiche all'art. 10 comma 6 D.Lgs. 504/92 entrano in vigore il 1° gennaio 2007
- il legislatore non ha dettato disposizioni per regolare il periodo transitorio



## **(segue) La disciplina attuale degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa - periodo transitorio**

- la dichiarazione di avvio della procedura è obbligatoria per i soli fallimenti dichiarati dopo il 1° gennaio 2007
- nel caso in cui il saldo prezzo ed il decreto di trasferimento siano entrambi avvenuti entro il 31 dicembre 2006 si applica la normativa in vigore fino a tale data e, quindi, il curatore deve pagare il tributo fino alla data nella quale ha incassato il prezzo e da tale momento decorre il termine assegnato per eseguire il versamento;
- qualora il prezzo sia stato incassato entro il 31 dicembre 2006, ma entro il predetto termine non sia stato emesso il decreto di trasferimento è da ritenere che si applichi ancora la norma in vigore prima della modifica in quanto in tale momento si è verificata l'ulteriore condizione per far scattare la debenza del tributo
- nel caso di bene aggiudicato entro il 31 dicembre 2006 in assenza del saldo prezzo il curatore dovrà uniformarsi alle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007.



## Base imponibile

l'evento della  
procedura  
concorsuale non  
incide sulla  
determinazione della  
base imponibile il  
computo della quale  
è effettuato secondo  
gli ordinari criteri  
previsti dalla legge  
istitutiva dell'imposta

Cassazione  
Sentenza  
n. 24670  
del 25/09/07



Procedura concorsuale chiusa dopo la vendita  
dell'immobile senza versamento d'imposta

Azione di responsabilità nei  
confronti dell'organo esecutivo  
della procedura



## Procedura concorsuale chiusa senza la vendita dell'immobile e senza versamento d'imposta

i soggetti cui  
vengono restituiti  
detti beni devono  
provvedere a  
versare l'imposta  
**senza interessi**  
entro tre mesi dalla  
chiusura del  
fallimento

Corte di  
Cassazione,  
Ordinanza n. 3845  
del 15 febbraio  
2013



## (segue) confronto tra precedente ed attuale disciplina


Adempimento	Disciplina prima del 1° gennaio 2007	Disciplina dopo la Finanziaria 2007
Autoliquidazione imposta dovuta	Si	Si
Pagamento ICI	Si per il periodo dalla data di apertura della procedura alla data del saldo del prezzo entro 3 mesi dal saldo del prezzo	Si per il periodo dalla data di apertura della procedura alla data del decreto di trasferimento del bene entro 3 mesi dal data dalla decreto di trasferimento del bene
Dichiarazione alla vendita del bene	Si entro 3 mesi dal saldo del prezzo	No





## Obblighi del curatore con riferimento agli altri tributi locali

- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (tenendo conto della data di dichiarazione del fallimento) deve presentare denuncia di cessazione della pubblicità e di conseguenza rimuovere gli impianti
- se nel comune è adottato il CIMP: deve rimuovere l'impianto pubblicitario
- se nel comune è adottato il COSAP: deve rimuovere l'occupazione del suolo pubblico
- se non adempie, l'obbligo tributario grava sulla procedura (Cass. Sentenza n. 1149 del 1996)
- anche nel caso in cui vi sia interesse a rinnovare la pubblicità o mantenere l'occupazione, il debito tributario è sostenuto dalla procedura




## TAR SU

il presupposto per l'applicazione della Tarsu è l'effettiva utilizzazione di un bene, pertanto il fallimento, che, come noto, subentra negli obblighi del fallito solo nei limiti esplicitamente indicati dalla legge, non è tenuto al pagamento della Tarsu in ordine ad un immobile, in passato, effettivamente utilizzato dal fallito ma non reperito nell'attivo fallimentare, ancorché il fallimento stesso non abbia provveduto a denunciare la cessazione dell'utilizzo del bene

Corte Cassazione

Sentenza n. 312

del 6/06/06



# ICP

Soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità è colui che effettua la pubblicità ovvero si giova del relativo messaggio, il che è all'evidenza da escludere relativamente al curatore del fallimento (in proprio) per il quale va escluso, d'altra parte, un personale obbligo verso l'ente impositore se non rinnova la insegna o comunque disdetta la pubblicità

Corte Cassazione  
Sentenza  
n. 1149 del 1996



(segue) La disciplina attuale degli adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa periodo transitorio – tributo dovuto prima del fallimento

- a seguito del fallimento il fallito non può procedere al pagamento dei debiti anteriori
- il comune creditore dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento



## (segue) tributo dovuto prima del fallimento

Tributo gestito direttamente dal Comune in tutte le sue fasi o non ancora iscritto ruolo	Riscossione coattiva a mezzo Equitalia	Tributo affidato a soggetto di iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997
Il comune presenta la istanza di ammissione al passivo	Se al momento della dichiarazione di fallimento il tributo era già iscritto a ruolo l'istanza di ammissione al passivo sarà presentata da Equitalia	l'istanza di ammissione al passivo sarà presentata dal soggetto affidatario
	ATTENZIONE IN CASO DI DISCARICO PER INESIGIBILITA' NON SONO DOVUTI AD EQUITALIA SPESE ED AGGIO PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE SE ESSA AVVIENE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO <b>CASSAZIONE , SENTENZA N. 6646 DEL 15 MARZO 2013</b>	



(segue) tributo dovuto prima del fallimento

- la domanda di insinuazione al passivo può essere presentata solo sulla base di atti impositivi notificati seguito del fallimento il fallito non può procedere al pagamento dei debiti anteriori
- il comune creditore dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento



(segue) tributo dovuto prima del fallimento


- il comune dovrà procedere alla **notificazione degli atti impositivi** per annualità d'imposta precedenti alla dichiarazione di fallimento **prima** della presentazione della domanda di insinuazione al passivo



## Fallimento - notifica degli atti impositivi

- con riferimento al debito tributario sorto prima della dichiarazione di fallimento, l'atto impositivo deve essere notificato sia al curatore, sia al contribuente, il quale non è privato, a seguito del fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza del 24 febbraio 2006 n. 4235)
- è nulla la notifica dell'atto impositivo effettuata alla persona fisica del curatore di un fallimento senza la specificazione della qualità del curatore del destinatario della notifica
- effetti della notifica al solo contribuente fallito (Corte di Cassazione - Sezione V, Sentenza del 23/06/2003 n. 9951)





## Notifica degli atti impositivi

- Nel caso di concordato preventivo la società conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.
- Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, quindi, nei loro confronti il debitore non può effettuare pagamenti.
- Questi creditori troveranno adempimento solamente a seguito dell'esecuzione del concordato, ma qualora ciò non avvenga, dichiarato il fallimento dell'impresa o della società, i creditori dovranno insinuarsi al passivo per essere soddisfatti.



- Segue
- Il concessionario o l'ente locale il cui credito sia sorto anteriormente all'ammissione alla procedura non potrà agire coattivamente e dovrà attendere l'esecuzione del concordato per essere soddisfatto.
- Al contrario, i crediti sorti dopo la presentazione della domanda di ammissione, possono essere soddisfatti dal debitore.
- Pertanto, la pretesa tributaria, maturata successivamente all'ammissione del debitore al concordato preventivo consente al concessionario o ente locale creditore di esperire ogni tipo di azione in caso di mancato soddisfo.
- Il concessionario o ente locale creditore potranno quindi notificare atti quali l'avviso d'accertamento o l'ingiunzione fiscale direttamente al contribuente.



## Leggittimazione processuale del fallimento e del fallito a stare in giudizio avverso atti impositivi

- il curatore deve avvalersi di professionista abilitato Corte di Cassazione - Sezione V, Sentenza del 13/09/2004 n. 18419
- avverso gli atti impositivi ha la legittimazione a ricorrere anche il fallito in proprio
- la legittimazione del fallito è concorrente a quella del curatore (CTR Campania - Sezione XXVII Sentenza del 18 maggio 2006 n. 57)
- termine per impugnare decorre da quando ne ha notizia da parte del curatore (Sentenza del CTR Campania - Sezione XXVII sentenza del 18 maggio 2006 n. 56 conferma Corte di Cassazione sentenza del 15 marzo 2006 n. 5671 e 20 novembre 2000 n. 14987)



## Nuove modalità di presentazione delle domande di insinuazione al passivo (art. 93 L.F.)

- per i fallimenti dichiarati dopo il 18 dicembre 2012
- per tutti i fallimenti, per i quali alla data del 31 dicembre 2012, il curatore non ha ancora inviato la comunicazione ex art. 92 L.F.



## Nuove modalità di presentazione delle domande di insinuazione al passivo (art. 93 L.F.)

- Istanza deve essere trasmessa a mezzo **PEC** all'indirizzo indicato dal curatore o quello risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio



## Insinuazione al passivo-contenuto della domanda

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione della PEC, alla quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore la sottoscrizione.



## Insinuazione al passivo-documenti e patrocinio

- Entro 15 giorni deposito progetto stato passivo e trasmissione via PEC
- I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.



## Per i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006

### Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.- disciplina fallimentare in corso sino al)

- Se si hanno crediti nei confronti di procedure fallimentari
- può avvenire con ricorso al G.D. anche dopo che lo stato passivo sia divenuto esecutivo, finchè non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;
- il ricorso, insieme al decreto con cui è stabilita l'udienza, deve essere notificato al curatore nel termine previsto dal G.D.
- all'udienza il G.D. decide se ammettere o meno il nuovo credito





## **Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.-disciplina fallimentare in corso sino al 16 luglio 2006)**

- può avvenire con ricorso al G.D. anche dopo che lo stato passivo sia divenuto esecutivo, finchè non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;
- il ricorso, insieme al decreto con cui è stabilita l'udienza, deve essere notificato al curatore nel termine previsto dal G.D.
- all'udienza il G.D. decide se ammettere o meno il nuovo credito



## Insinuazioni al passivo tardive (art. 101 L.F.-disciplina fallimentare dal 16 luglio 2006)

- la domanda è tardiva quando è depositata in cancelleria oltre il termine di 30 gg. Prima della verifica del passivo e **non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e si propone con ricorso al G.D.**
- il curatore avvisa dell'udienza nella quale il G.D. ammette o meno il creditore



## Insinuazioni al passivo nell'amministrazione delle grandi imprese in crisi

dopo la nomina del/i commissario straordinario/i tutti i creditori (chirografari e privilegiati) devono depositare la domanda di insinuazione al passivo nella cancelleria del Giudice Delegato

l'accertamento del passivo avviene nelle forme e con la disciplina del fallimento

# *fi* Natura privilegiata dei tributi locali

la giurisprudenza ha  
confutato una  
precedente tesi della  
prevalente dottrina  
seguita dalla  
giurisprudenza di  
merito esprimendo  
parere favorevole  
all'applicazione  
estensiva dell'art. 2752  
4° comma cod. civ. e,  
quindi, al  
riconoscimento della  
collocazione privilegiata  
a tutti i tributi locali

da ultimo  
Corte Cassazione  
Sentenza n. 5298  
del 5/03/09



Entrata	Privilegio	Riferimento legislativo	Riferimento giurisprudenziale
ICP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
TOSAP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
TARSU	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	
ICI	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Trib. Torino, 06-07-2004 n. 33421; Trib. Milano 22 maggio 2008
TIA	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Corte Cass., Sez. I Civ., Sentenza n. 5298 del 5 marzo 2009
CIMP	Si	Art. 2752 comma 4 c.c.	Corte Costituzionale, Sentenza n.141/09 che riconosce natura tributaria all'entrata
COSAP	No		Corte costituzionale, Sentenza n. 64 del 14 marzo 2008
SANZIONI CODICE STRADA	No		
CANONE IDRICO	No		Corte Costituzionale, Sentenza n. 335 del 8 ottobre 2008 depositata il 10 ottobre 2008
CANONI CONCESSIONE	No		

*f*

privilegio	chirografo
entrata	sanzione
interessi	spese



## Spese dell'insinuazione al passivo

- non sono opponibili alla massa dei creditori e quindi inammissibili alla formazione dello stato passivo i crediti vantati dal concessionario della riscossione a titolo di spese e diritti di insinuazione
- non sono opponibili alla massa dei creditori e quindi inammissibili alla formazione dello stato passivo i crediti vantati dal debitore a titolo di spese e diritti di insinuazione anche in caso di assistenza di difensore